



## ***Comune di Codogno***

***Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia***

### **ACCORDO DI COOPERAZIONE**

**ai sensi dell'art 5, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e dell'art 15 L. 241/1990  
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA'  
CON FINALITA' SOCIALI ED EDUCATIVE  
( approvato con delibera Consiglio Comunale N 78 del 28.11.2022 )**

Tra

Il Comune di Codogno, rappresentato dal Sindaco Pro tempore Francesco PASSERINI domiciliato per la carica a Codogno in Via Vittorio Emanuele n. 4, (di seguito il Comune);

e

L'Azienda Speciale del Basso Lodigiano, rappresentata dal Direttore Generale Enrico DUSIO domiciliato per la carica a Codogno Viale Gandolfi 27/33 (di seguito l'ASP)  
di seguito congiuntamente, le Parti

#### **Premesso:**

- che l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che tali funzioni siano esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che l'art. 1, comma 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste all'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 2008, n. 112 ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- che l'art. 8 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce al comma 3, lettera “d” tra le competenze regionali la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;
- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 1 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge regionale nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che l'art. 3 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, stabilisce al comma 1, lettera “a” che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione i comuni, singoli e associati, le province le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;
- che l'art. 13 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e al comma 1, lettera “b” stabilisce che tra le competenze comunali siano inclusi il riconoscimento e la promozione della sperimentazione di unità d'offerta e nuovi modelli gestionali della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- che l'art. 1 della Legge Regionale Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) stabilisce che la tutela della salute è costituita dall'insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l'offerta sanitaria, sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali favorendo le azioni di integrazione nell'ottica di una presa in carico della persona nel suo complesso come previsto all'art. 2 della presente convenzione;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" stabilisce che non rientrino nell'ambito applicativo dello stesso codice gli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando siano soddisfatte le condizioni ivi previste;

Considerato:

- che il Comune di Codogno ha chiesto all'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, ente di diritto pubblico costituito ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008 e ubicato a Codogno, la disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli interventi e servizi sociali di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 112/2008, che sono individuate nello specifico del presente accordo di collaborazione;
- che l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge Regionale n. 1 del 13/2/2003 e dalla Legge Regionale n. 3/2008 2003 e successive modificazioni oltre che dal Regolamento Regionale n. 11 del 4/6/2003, è un ente di diritto pubblico che fonda la propria attività su uno Statuto che prevede sia la gestione di interventi in ambito socio-assistenziale che in ambito socio sanitario tra i propri scopi e che pertanto può garantire la propria disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli interventi e servizi sociali di cui all'art. 128 del Decreto Legislativo 112/2008;
- che l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, avendo preso visione della proposta di collaborazione per le attività specifiche individuate dal Comune di Codogno, si è dichiarata disponibile al suddetto accordo;
- che il presente accordo risulta conforme alle caratteristiche richiamate dalla giurisprudenza corrente in tema Partenariato Pubblico Pubblico (PPP) orizzontale come previsto dall'art. 15 e dall'art. 11, commi 2 e 3, della Legge 241/1990 così come richiamato anche da recenti pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula del presente atto. Il Comune di Codogno ha interesse ad usufruire delle competenze specifiche e di sistema sulle attività di cui al progetto maturate dall'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano,

tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei servizi oggetto del presente accordo; reciprocamente, l'ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire, anche mediante le attività dell'accordo, l'assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare, con il Comune di Codogno, servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione dei propri utenti. È comune e convergente interesse e convenienza del Comune di Codogno e dell'ASP del Basso Lodigiano attuare iniziative che rafforzino e promuovano il ruolo della P.A. anche attraverso l'omogeneizzazione e l'armonizzazione di processi e procedure.

- che le parti sono attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato (SSL della Regione Lombardia) previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015 e che il presente accordo di cooperazione rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due enti a livello locale e che la stessa è orientata a forme di valutazione multidimensionale della presa in carico della persona nel suo complesso. In esecuzione del presente accordo di cooperazione si coinvolgeranno anche i servizi di competenza dell'ATS/ASST di riferimento nelle diverse modalità previste dalla Legge Regionale sopra citata, così da realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, individuando una soluzione gestionale territoriale come previsto all'art. 2.

Dato atto:

- che il Comune di Codogno ha ritenuto idonea la proposta dell'ASP sia sotto il profilo giuridico che organizzativo ed economico e che la proposta di collaborazione tra amministrazioni pubbliche riguarda i seguenti servizi:
  - Servizio Tutela Minori (comprensivo di collocamenti urgenti ai sensi dell'art. 403 del C.C., di attività amministrativa finalizzata al collocamento in struttura dei minori anche di madri soggette ad intervento di tutela a seguito di attivazione della Rete Antiviolenza locale, di attivazione dello Spazio Neutro per gli incontri protetti, di partecipazione agli organismi inter-istituzionali in tema di tutela dei minori, di promozione di accordi con altri soggetti coinvolti negli interventi come ad es. Questura, Prefettura e Compagnia dei Carabinieri, di Penale Minorile, di gestione di Minori Stranieri Non Accompagnati, di Servizio Affidi, di Affidamento Preadottivo di minori in stato di abbandono);
  - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori;
  - Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili;
  - Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
  - Servizio di Assistenza Educativa Scolastica;

- Servizio di pre e post scuola, assistenza scolastica diversa e servizi di supporto tecnico organizzativo;
  - Supporto tecnico organizzativo per la gestione dell'asilo nido;
  - Trasporto disabili presso i Centri di terapia
  - Trasporto disabili presso le Scuole
  - Eventuale attivazione di cred o centri estivi per minori
  - Eventuali progetti di prevenzione educativa per preadolescenti e adolescenti (es ex Sed )
  - Eventuali forniture pasti anziani
  - Eventuali trasporti di pubblica utilità da attivarsi per la realizzazione di progetti specifici
- che i termini della cooperazione, nello svolgimento delle attività afferenti i servizi sopra elencati, saranno oggetto di apposito Disciplinare attuativo dei servizi approvato annualmente dalla Giunta Comunale e dall'ASP del Basso Lodigiano e sottoscritto dalle parti;
  - che dalla presente convenzione è escluso l'esercizio di qualunque funzione pubblica;

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente.

### **Articolo 1- Oggetto dell'accordo di cooperazione**

1. L'accordo di cooperazione tra le Parti prevede la realizzazione e lo svolgimento di attività e servizi sociali tra il Comune di Codogno e l'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano nei seguenti servizi socio-assistenziali:
  - Servizio Tutela Minori (come specificato nelle premesse);
  - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori;
  - Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili;
  - Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
  - Servizio di Assistenza Educativa Scolastica;
  - Servizio di pre e post scuola, assistenza scolastica diversa e servizi di supporto tecnico organizzativo;
  - Supporto tecnico organizzativo per la gestione dell'asilo nido;

- Trasporti disabili presso Centri di Terapia
- Trasporto disabili presso le Scuole
- Eventuale attivazione di cred o centri estivi per minori
- Eventuali progetti di prevenzione educativa per preadolescenti e adolescenti ( es ex Sed )
- Eventuali forniture pasti anziani
- Eventuali trasporti di pubblica utilità da attivarsi per la realizzazione di progetti specifici

Relativamente alle eventuali attivazioni di cui sopra, l'Ufficio comunale competente, in caso dovesse rilevare tale necessità, presenterà apposita richiesta sulla base della quale sarà formulato progetto e preventivo di spesa specifico da parte di ASP.

2. Il Disciplinare attuativo dei servizi approvato annualmente dalla Giunta Comunale e dall'ASP del Basso Lodigiano entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento e sottoscritto dalle parti disciplina gli aspetti organizzativi, metodologici, economici ed operativi della collaborazione tra i due enti.
3. Il Disciplinare attuativo dei servizi è annuale ed è approvato dalla Giunta Comunale acquisito il parere favorevole da parte dei Funzionari dei diversi Servizi coinvolti sulla base della verifica del rispetto della qualità degli standard tecnico gestionali previsti.
4. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e valutazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.

## **Articolo 2- Finalità dell'accordo di cooperazione**

1. Il presente accordo di cooperazione costituisce una forma di gestione coordinata sul territorio locale di Codogno dei servizi sociali individuati al precedente articolo che assicuri ai cittadini fruitori la presenza di figure tecnico-professionali idonee alla predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati in grado di rispondere in modo integrato e coordinato alle problematiche emerse in un'ottica multidimensionale della valutazione della domanda.
2. La gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione ha lo scopo di svolgere gli stessi in un'ottica di trasparenza attraverso il rispetto dei principi della pubblica amministrazione di economicità, efficienza ed efficacia rispondendo al pubblico interesse perseguito da entrambi gli enti.

3. Il Comune di Codogno e l'ASP del Basso Lodigiano si faranno promotori di progetti di sviluppo della propria collaborazione partendo dai risultati raggiunti in attuazione del presente accordo di cooperazione.

### **Articolo 3 - Durata dell'accordo di cooperazione**

1. Il presente accordo di cooperazione salvo risoluzione anticipata per sopraggiunte disposizioni normative ostative, ha una durata triennale a partire dal 1/1/2023 fino al 31/12/2025 con possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo
2. Il Disciplinare attuativo dei servizi avrà invece durata annuale a partire dall'1/1/2023 e sarà soggetto all'approvazione della Giunta Comunale e dell'ASP del Basso Lodigiano.

### **Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell'accordo di cooperazione**

1. Il Comune di Codogno e l'ASP definiscono i singoli livelli organizzativi nonché le risorse umane deputate alla realizzazione coordinata dei servizi all'interno delle rispettive piante organiche prevedendo nel Disciplinare attuativo dei servizi le modalità di attivazione delle prestazioni nonché i momenti di coordinamento tra i due enti per la verifica dell'andamento dei servizi.
2. Ogni richiesta di attivazione di collaborazione non prevista dalla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta e comporterà una nuova approvazione da parte dei rispettivi organismi decisionali.
3. Il Comune di Codogno in quanto ente maggiormente vicino al cittadino in termini di sussidiarietà verticale e per i compiti istituzionali propri in campo sociale svolgerà il ruolo di ente di primo livello a cui il cittadino dovrà rivolgersi, mentre il coinvolgimento dell'ASP avverrà nella successiva valutazione multidimensionale del bisogno. Viceversa l'ASP in campo sanitario e sociosanitario svolgerà il ruolo di ente di primo livello mentre il coinvolgimento del Comune avverrà nella successiva valutazione multidimensionale del bisogno.

### **Articolo 5 – Forme di consultazione tra gli enti**

1. Il Comune di Codogno e l'ASP del Basso Lodigiano al fine di garantire momenti di verifica sull'andamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché consentire ad entrambe le Amministrazioni di confrontarsi in tema di indirizzo sulla progettazione degli interventi, concordano riunioni periodiche almeno annuali tra il

Sindaco del Comune di Codogno, o suo delegato, e il Responsabile del Servizio comunale per l'amministrazione comunale di cui all'art. 7 e il Direttore dell'ASP per l'Azienda del Basso Lodigiano e il Presidente; di tali incontri, se necessario, sarà redatto eventuale verbale.

2. Per l'esame dell'andamento dei servizi da attuare durante gli incontri saranno predisposte idonee reportistiche quantitative e qualitative al fine di permettere alle amministrazioni di valutare eventuali modifiche o correzioni degli accordi in essere.

### **Articolo 6 – Obblighi e facoltà delle parti**

1. Il Comune di Codogno si impegna ad impiegare il proprio personale in forze nei rispettivi servizi Integrazione Sociale, Infanzia e Famiglia e Pubblica Istruzione previsto per lo svolgimento delle funzioni afferenti i servizi gestiti in collaborazione, nonché alla partecipazione da parte del personale dedicato a tutti i momenti di incontro e verifica ritenuti necessari allo svolgimento delle attività previste.
2. Il Comune di Codogno si impegna a provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dall'ASP per la realizzazione delle attività derivanti dalla convenzione in base agli effettivi servizi resi.
3. L'ASP si impegna a espletare le prestazioni di servizio socio-assistenziale ed eventualmente, laddove necessario, socio-sanitario per lo svolgimento delle funzioni afferenti i servizi gestiti in collaborazione, assicurando che il personale ad essi dedicato parteciperà a tutti i momenti di incontro e verifica ritenuti necessari allo svolgimento delle attività
4. L'ASP si impegna inoltre a eseguire i servizi oggetto dell'accordo integrando il personale esistente con le figure necessarie per l'articolazione e l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, attraverso forme di affidamento previste ai sensi della normativa vigente in tema di incarichi professionali e affidamento di servizi a terzi in un'ottica di contenimento della spesa mantenendo invariata l'attuale qualità e quantità dei servizi resi dal Comune di Codogno con altra forma di gestione

### **Articolo 7 – Responsabilità di progetto**

1. Il Comune di Codogno e l'ASP individuano rispettivamente, ciascuno per le attività proprie, un responsabile unico referente per tale convenzione con compiti di



coordinamento al quale si rapporteranno e, nel caso, saranno individuati i singoli funzionari responsabili di progetto dei servizi coinvolti.

### **Articolo 8 – Coperture assicurative**

1. Le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno a carico di ogni Ente per le attività di rispettiva competenza.

### **Articolo 9 – Recesso**

1. E' prevista la facoltà di recesso, oltre che nel caso previsto dall'art. 3 della presente convenzione, che deve essere comunicata almeno 6 mesi prima dalla scadenza di ogni annualità
2. In caso di recesso, le Parti definiranno di comune accordo modalità e tempistiche atte a garantire la continuità e la qualità del servizio reso ai cittadini.

### **Articolo 10 – Rapporti finanziari**

1. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi di cooperazione dell'accordo il proprio personale così come definito all'art. 2.
2. In ragione delle attività di cui all'art. 2 destinerà in via previsionale un importo annuale stabilito per ogni esercizio valutato in base al Disciplinare attuativo dei servizi e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. L'importo si costituisce quale ristoro delle spese sostenute dall'ASP del Basso Lodigiano per la realizzazione delle attività connesse all'accordo di partenariato che potrà variare al solo variare della quantità delle prestazioni effettivamente erogate o per motivi indipendenti dal Comune e dall'ASP
3. In fase di attuazione del presente accordo di cooperazione, l'ASP predispone un piano finanziario che definisce i costi delle singole attività che saranno corrisposti dal Comune di Codogno a titolo di mero ristoro delle spese derivanti dalla convenzione stessa e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Nessun corrispettivo sarà attribuibile all'ASP così come previsto dalla normativa di riferimento e citata in premessa.

5. I costi massimi per il Comune di Codogno e per l'ASP derivanti da tale accordo saranno definiti in un piano economico preventivo, necessario alla garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio di entrambi gli enti. Tali costi non potranno essere superati, ma potranno variare in ragione del solo aumento del numero delle prestazioni rese o per cause indipendenti dalla volontà del Comune e dell'ASP, e dovranno trovare giustificazione in un piano consuntivo per ogni esercizio. Il Disciplinare attuativo dei servizi descrive la frequenza dei rapporti amministrativi tra i due organici di personale coinvolti, necessari anche alla verifica di risparmi ovvero al finanziamento di eventuali spese ulteriori che si rendano necessarie nel caso dell'esercizio a seguito di approvazione da parte di entrambi gli enti.
6. Il Comune di Codogno si impegna al rispetto dei termini di pagamento previsti dal Disciplinare attuativo dei servizi. Tale importo corrisponderà al costo delle predette attività dedotti gli eventuali incassi che l'ASP introiterà per le attività realizzate da parte di fondi nazionali e regionali, come preventivamente determinato in sede di bilancio previsionale.
7. A tal fine l'ASP del Basso Lodigiano adotterà per le attività di cui all'art. 2, una contabilità per centri di costo, in modo tale da determinare ricavi e costi per prodotto o per servizio, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione.
8. L'ASP del Basso Lodigiano emetterà fattura nei confronti del Comune di Codogno ogni tre mesi per le prestazioni eseguite fornendo per i servizi in oggetto una reportistica costantemente aggiornata in base alla tempistica stabilita dal Disciplinare attuativo dei servizi, che potrà essere anche mensile laddove necessario.
9. L'ASP del Basso Lodigiano si impegna almeno entro il 31 ottobre di ogni anno a presentare un pre-consuntivo economico affinché, per ogni servizio, si possa procedere a conguagliare quanto dovuto all'ASP attraverso un'integrazione o riduzione del rimborso pattuito in occasione del bilancio preventivo.
10. In sede di consuntivazione, sulla base dei dati di costo complessivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al Disciplinare attuativo dei servizi, il Comune si obbliga ad integrare quanto eventualmente non coperto in sede di preventivo in funzione dell'effettivo utilizzo del servizio da parte del Comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'ASP di regolare fattura, preceduta dall'invio di apposita comunicazione.
11. Il Comune incasserà le eventuali quote ad essa derivanti dai Fondi Nazionali e Fondi Regionali ripartiti per tramite dell'Ufficio di Piano e/o altri enti territorialmente competenti.

## **Articolo 11 – Codice del Comportamento**

1. Il personale dell'Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, così come tutto il personale di eventuali enti terzi a cui potranno essere affidati i servizi gestiti dal presente accordo.
2. Il personale sarà tenuto al rispetto sia delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codogno che del Codice Etico e di Comportamento dell'ASP.

## **Articolo 12 – Controversie**

1. Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione viene rimessa al Giudice dotato di giurisdizione e competenza

## **Articolo 13 – Privacy**

- 1 Le parti concordano di regolare le rispettive posizioni in materia di protezione dei dati personali in un separato accordo integrativo, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento Europeo 679/2016 ed altresì dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm. ii.
- 2 L'accordo integrativo andrà a definire nel dettaglio i ruoli e i compiti privacy spettanti a ciascuna di esse.
- 3 Il mancato perfezionamento dell'accordo su evidenziato comporterà la risoluzione anche della presente convenzione.

## **Articolo 14 – Disposizioni finali**

1. Il presente accordo di cooperazione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente atto sostanziando la fattispecie dell'accordo di Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 5, comma 6 D.Lgs 50/2016 nonché dell'accordo di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, viene letto, approvato, articolo per articolo con le premesse nel suo insieme e sottoscritto con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi

dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, nel rispetto dell'art. 15 comma 2 – bis Legge 241 del 7/8/1990 n. 241 e s.mi.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Codogno:

**Il Sindaco  
Francesco Passerini**

f.to digitalmente

ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 82 del 2005

Per l'Azienda Servizi alla Persona del  
Basso Lodigiano:

**Il Direttore Generale o Presidente  
Enrico Dusio**

f.to digitalmente

ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 82 del 2005